



Direzione centrale lavoro, università e ricerca

Accordo quadro di cui al punto 6 dell'accordo sottoscritto in data 29 aprile 2009 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2009

Il giorno 13 maggio 2009, presso la sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di Corso Cavour, 1, Trieste, si sono incontrati:

- per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Assessore regionale al Lavoro, Università e Ricerca Alessia Rosolen;
- per la CGIL regionale Renato Kneipp;
- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L. ;
- per l'Unione sindacale regionale UIL
- per l'U.G.L. Unione regionale Quirino Stortini;
- per l'Unione sindacale regionale CISAL;
- per la Confsal Friuli Venezia Giulia;
- per l'Unione regionale Federmanager CIDA;
- per la Federazione regionale piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia Federica Tessitori;
- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia Claudio Hauser;
- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia Giorgio Moretti;
- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia;
- per l'Unione regionale economica slovena ;
- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia Massimo Giordano;
- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia Sergio Marini
- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia Duilio Bunello;
- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia Giovanni Fusco;
- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
- per la Federazione regionale Coldiretti
- per la Confederazione italiana Agricoltori
- per la Federazione regionale Unione Agricoltori del Friuli Venezia Giulia
- per la KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori Edi Bukavec
- per la Confederazione delle Professioni

- per la COLAP Professioni
- per Confedertecnica Professioni
- Consigliere regionale di parità Mariagrazia Vendrame;
- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia
- per la Consulta regionale dei disabili

al fine di stipulare l'accordo quadro previsto dal punto 6) dell'accordo governativo di data 29 aprile 2009.

Sono altresì presenti

l'INPS regionale del Friuli Venezia Giulia nelle persone del dott. Fabio Vitale e della sig.ra Giovanna Puzzi.

l'EBIART

l'EBITER

Il Ministero del lavoro – Direzione regionale del lavoro Friuli Venezia Giulia

Premesso che:

- a) l'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) e l'articolo 19, comma 9, del decreto legge 185/2008, convertito con la legge 2/2009, hanno previsto l'assegnazione alle Regioni di risorse per la concessione e l'erogazione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga previa definizione di specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale recepite in appositi accordi governativi;
- b) l'articolo 19, comma 9 bis, del sopra citato decreto legge ha previsto l'assegnazione immediata da parte del competente Ministero alle Regioni di una quota parte dei fondi disponibili per gli ammortizzatori in deroga;
- c) con intesa di data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno concordato su una partecipazione delle Regioni alla spesa per gli ammortizzatori in deroga a valere sui programmi regionali FSE, prevedendo in particolare che il contributo nazionale venga impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e che il contributo regionale venga impiegato per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;
- d) con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009 n. 45080 è stata assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia una quota parte, pari a 4.000.000,00 di euro, delle risorse finanziarie destinate alla concessione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga;
- e) nelle more della puntuale definizione delle modalità attuative del contributo regionale, in data 6 marzo 2009 è stata sottoscritta una prima intesa istituzionale territoriale al fine attivare in Friuli Venezia Giulia l'erogazione e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2009 a valere sulle risorse di cui al punto d);

- f) l'intesa di data 6 marzo 2009 è stata integrata a seguito della riunione del Tavolo regionale di concertazione dello scorso 27 marzo;
- g) l'articolo 7 ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, ha modificato il decreto legge 185/2008 e la vigente legislazione in materia di ammortizzatori sociali, modificando il quadro normativo nazionale di riferimento relativo agli ammortizzatori sociali in deroga;
- h) in data 29 aprile 2009 è stato sottoscritto l'accordo tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2009, con il quale sono stati destinati alla Regione Friuli Venezia Giulia ulteriori 16.000.000,00 di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2009 e che prevede che i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie;
- i) l'accordo governativo di cui al punto h) prevede al punto 14 che l'operatività del POR – FSE per la quota del 30% del sostegno al reddito avrà luogo sulla base degli esiti positivi dell'approfondimento tecnico con la Commissione europea sui dettagli delle modalità di attuazione dei principi già condivisi dalla medesima Commissione, e che nel frattempo la copertura integrale del sostegno al reddito è assicurata a carico dei fondi nazionali previsti dall'accordo governativo;
- j) le parti condividono che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga costituisce uno strumento della generale azione anticrisi attuata sul territorio regionale, finalizzata al fronteggiamento dell'attuale complessa congiuntura economica;
- k) le parti condividono pertanto che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga deve avvenire in coerenza con i seguenti principi:
- per quanto attiene al trattamento di mobilità in deroga, garantire - nel rispetto della normativa nazionale che individua i criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga – un sostegno al maggior numero possibile di soggetti che a decorrere dall'1.1.2009 siano stati licenziati per ragioni oggettive o si siano dimessi per giusta causa senza poter beneficiare, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, di ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale;
 - per quanto attiene alla cassa integrazione in deroga:
 - consentirne l'utilizzo a favore dei datori di lavoro esclusi in tutto o in parte, in base alla vigente normativa nazionale, dall'accesso agli strumenti a regime di integrazione salariale e che debbano ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale, complessa, congiuntura economica;

- consentirne l'utilizzo a favore dei datori di lavoro di cui sopra nei limiti di una programmazione delle sospensioni e delle riduzioni di orario che sia coerente con la specifica situazione di crisi originata dall'attuale complessa congiuntura economica e che consenta all'Amministrazione regionale di attivare a favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga percorsi di politica attiva del lavoro, secondo un principio stabilmente riconosciuto nell'ordinamento per cui deve sussistere un nesso causale tra le modalità di sospensione dei lavoratori e la causale che giustifica l'intervento;
- consentirne l'utilizzo a favore dei datori di lavoro di cui sopra previo esaurimento da parte dei medesimi di tutti gli strumenti, disponibili nel caso concreto, previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
- consentire in via eccezionale l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria in deroga a quelle imprese che, pur essendo destinatarie di tutti gli strumenti a regime di integrazione salariale, non possano ricorrervi nel caso specifico, a condizione che l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria in deroga sia accompagnato dall'impegno alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

1. Possono beneficiare del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che, nel periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009, abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa, a condizione che:
 - a) siano esclusi dal diritto alla percezione dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione;
 - b) abbiano presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si sono dimessi un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Ai fini del calcolo di tale requisito si considerano valide anche eventuali mensilità screditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommitenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
2. Il trattamento di cui al punto 1 può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi compresi:

- a) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) apprendisti;
 - c) lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione, in caso di cessazione del rapporto del lavoratore con l'agenzia somministratrice di lavoro nelle ipotesi di cui al punto 1;
 - d) soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
3. Il trattamento di cui al punto 1 viene concesso per un periodo non superiore a quattro mesi.
4. A pena di decadenza la domanda per il trattamento di cui al punto 1 deve essere presentata all'INPS provinciale:
- a) qualora il licenziamento, le dimissioni per giusta causa ovvero la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato si siano verificati nel periodo dall'1.1.2009 al 31.5.2009, entro il 31.7.2009;
 - b) qualora il licenziamento, le dimissioni per giusta causa ovvero la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato si siano verificati nel periodo dall'1.6.2009 al 31.12.2009, entro sessantotto giorni dal licenziamento, dalle dimissioni per giusta causa o dalla cessazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
5. I datori di lavoro, all'atto del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa, provvedono ad informare i potenziali beneficiari della possibilità di richiedere il trattamento di cui al punto 1.
6. I lavoratori apprendisti aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 185/2008 possono beneficiare dei trattamenti di mobilità in deroga subordinatamente all'esaurimento del periodo di tutela di cui alla disposizione di legge medesima, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento degli enti bilaterali, il predetto periodo di tutela si considera esaurito e i lavoratori possono accedere direttamente al trattamento in deroga.
7. Sono previste, per il periodo dall'1.1.2009 fino al 31.12.2009, proroghe e nuove concessioni del trattamento di mobilità in deroga nel settore degli spedizionieri doganali nonché per dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi (individuato dal codice ATECO 60.24) prive di ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme ovvero da accordi in materia, a condizione che dette imprese siano iscritte agli albi degli autotrasportatori tenuti presso le sedi provinciali della Motorizzazione civile. La mobilità in deroga viene erogata per i seguenti periodi:
- a) in relazione alle nuove concessioni, per dodici mesi;
 - b) in relazione alle proroghe:
 - a) per dodici mesi, qualora i lavoratori, indipendentemente dal periodo di mobilità in deroga già percepito, alla data dell'1.1.2009 siano di età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

- b) per dodici mesi, qualora i lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, alla data dell'1.1.2009 risultino avere percepito la mobilità in deroga per un periodo non superiore a diciotto mesi;
 - c) per dodici mesi a favore delle lavoratrici, indipendentemente dalla loro età anagrafica e dal periodo di trattamento di mobilità in deroga già percepito;
 - d) per otto mesi in tutti gli altri casi.
8. In relazione ai lavoratori del settore di cui al punto 7 che nel corso del 2008 sono decaduti dal trattamento di mobilità in deroga e che, pertanto, sono esclusi dalla proroga del trattamento medesimo in forza della presente intesa, l'Amministrazione regionale si impegna ad attivarsi per il loro inserimento in iniziative mirate alla ricollocazione e al sostegno al reddito nell'ambito del Programma PARI 2009.
9. È individuato in euro ... l'importo necessario per la copertura dei costi relativi alla concessione e alla proroga del trattamento di mobilità in deroga di cui ai punti 1 e 7 del presente accordo.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

10. Sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale in deroga a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale per i dipendenti di datori di lavoro che, in base alla vigente normativa nazionale, non siano destinatari di trattamenti di integrazione salariale, ovvero che siano destinatari della sola integrazione salariale ordinaria o della sola integrazione salariale straordinaria. Possono beneficiare del trattamento di cui al presente punto tutti i lavoratori subordinati, i quali abbiano conseguito un'anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato, per periodi **anche non continuativi** di sospensione o di riduzione di orario verticale od orizzontale che abbiano avuto inizio dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e per un massimo di 680 ore totali per ciascun lavoratore, ovvero per una massimo di 458 ore totali in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali.
11. I datori di lavoro, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di cui al punto 10, stipuleranno previamente gli accordi sindacali, che dovranno evidenziare tra l'altro:
- a) l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere alla CIGS, alla CIGO o ad entrambe in base alla vigente normativa;
 - b) l'avvenuto utilizzo da parte del datore di lavoro richiedente di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa ovvero la non riconducibilità della situazione di crisi nelle causali degli eventuali strumenti disponibili;

- c) che i lavoratori i quali vengono collocati in CIG non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa;
- d) la causale della richiesta di CIG in deroga, che deve consistere in una situazione di crisi, non implicante cessazione di attività, la quale tragga origine dall'attuale, complessa, congiuntura economica;
- e) le motivazioni specifiche dell'intervento di CIG in deroga richiesto, anche con riferimento alle prospettive di rientro del personale coinvolto al termine dell'intervento medesimo;
- f) il periodo e il numero dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga, con la programmazione delle sospensioni e delle riduzioni dell'orario di lavoro, verticali od orizzontali, e l'indicazione degli elementi tali da evidenziare la coerenza fra la causale della richiesta, il periodo di trattamento richiesto e la programmazione delle sospensioni e delle riduzioni di orario;
- g) l'indicazione di eventuali esuberi, accompagnata da un piano di gestione dei medesimi;
- h) l'indicazione, nell'ambito dell'offerta formativa esistente, delle aree tematiche funzionali al rafforzamento delle competenze dei lavoratori interessati dalle sospensioni e dalle riduzioni di orario.

12. Gli accordi sindacali di cui al punto 11, che sono stipulati presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi, ovvero, nel caso contrario, con le Organizzazioni sindacali provinciali. Ai medesimi devono essere allegate le dichiarazioni di immediata disponibilità ad un percorso di politica attiva del lavoro sottoscritte - sulla base di un *fac simile* predisposto dall'Amministrazione regionale, sentito l'INPS regionale - da ciascuno dei lavoratori per i quali l'impresa richiede la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

13. La domanda per il trattamento di cui al punto 10 a cui deve essere allegato l'accordo sindacale di cui al punto 11, è presentata, entro 15 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, dal datore di lavoro richiedente al Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, che autorizza l'intervento richiesto sulla base della documentazione prodotta ovvero di ulteriori integrazioni documentali richieste dal Servizio medesimo. L'Amministrazione regionale, sentito l'INPS regionale, provvederà a definire e rendere disponibile il *fac simile* della domanda, con indicazione analitica della documentazione da allegare alla medesima. Nello stesso termine, il datore di lavoro provvede a presentare all'INPS provinciale il modello IG 15 con allegato l'accordo sindacale di cui al punto 11.

14. Nelle ipotesi di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui al punto 13, il Servizio lavoro della Regione provvede ad autorizzare l'intervento in deroga esclusivamente a copertura dei periodi di sospensione per i quali risultino essere stati richiesti i trattamenti di cui all'articolo 19,

comma 1, del decreto legge 185/2008 e l'INPS abbia rigettato le relative istanze.

15. Ai fini dell'autorizzazione del trattamento di cui al punto 10 ciascuna impresa può sottoscrivere un numero massimo di quattro accordi, fermo restando il monte ore totale massimo utilizzabile per ciascun lavoratore. Ciascuna sospensione o riduzione di orario deve avere una durata minima di otto ore delle quali, qualora risultino interessate più giornate lavorative, almeno quattro ore per ciascuna giornata lavorativa e non può riguardare la sola giornata di **inizio o** fine settimana.
16. I datori di lavoro comunicano all'INPS provinciale e al Servizio lavoro della Regione ciascuna variazione della programmazione delle sospensioni o delle riduzioni di orario di cui al punto 11, lettera f), motivandola. La comunicazione di cui al presente punto è effettuata entro due giorni dalla modifica.
17. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere immediatamente autorizzato, nei limiti di cui ai punti da 10 a 14, a favore di imprese che abbiano iniziato il procedimento di autorizzazione del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o straordinaria, limitatamente agli apprendisti i quali non possano beneficiare del trattamento di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 185/2008, convertito con la legge 2/2009, o l'abbiano esaurito, e ai lavoratori somministrati. L'utilizzo della cassa integrazione in deroga per i lavoratori apprendisti e somministrati deve essere coerente con i periodi di ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria richiesti dall'impresa medesima per gli altri lavoratori.
18. È individuato in euro ... l'importo necessario per la copertura dei costi relativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui ai punti 10 e 17 del presente accordo.
19. Le imprese artigiane **iscritte** all'EBIART stipulano gli accordi di cui al punto 11 presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale.
20. È individuato in euro ... l'importo necessario per la copertura dei costi relativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga a favore delle imprese di cui al punto 19 del presente accordo.
21. Le imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi, prive degli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa **iscritte** all'EBITER stipulano gli accordi di cui al punto 11 presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale.
22. È individuato in euro ... l'importo necessario per la copertura dei costi relativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga a favore delle imprese di cui al punto 21 del presente accordo.
23. Sono possibili in via eccezionale concessioni, per un periodo non superiore a quattro mesi, del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga per i lavoratori sospesi entro il 31.12.2009 da imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti sia di integrazione salariale ordinaria che di integrazione salariale straordinaria, non possano, in relazione alla singola

causale dell'intervento di CIGS, ricorrere a quest'ultima, nelle seguenti ipotesi:

1) nell'ipotesi di CIGS per crisi aziendale, qualora l'impresa non possa richiedere il trattamento al Ministero del lavoro per il mancato decorso del periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione (articolo 1, comma 5, della legge 223/1991) ovvero per il superamento del limite di durata complessiva di 36 mesi di CIGS nell'arco del quinquennio (articolo 1, comma 9, della legge 223/1991);

2) nell'ipotesi di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione, qualora l'impresa non possa richiedere il trattamento al Ministero del lavoro per il superamento del limite di durata complessiva di 36 mesi di CIGS nell'arco del quinquennio (articolo 1, comma 9, della legge 223/1991).

In sede di esame congiunto presso il Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca sono esaminati:

a) la sussistenza dei requisiti rispettivamente previsti dai decreti ministeriali 18 dicembre 2002 n. 31826 e 20 agosto 2002 n. 31444;

b) la sussistenza di condizioni eccezionali che giustifichino l'intervento di CIGS in deroga richiesto, con riguardo alle prospettive di mantenimento dell'attività aziendale e di salvaguardia dei livelli occupazionali, che verrebbero pregiudicate dal mancato ricorso all'intervento di CIGS in deroga;

c) il programma di interventi che l'impresa intende realizzare durante il periodo di intervento in deroga, comprendente l'impegno alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

24. Nell'ipotesi di cui al punto 23, la domanda di concessione del trattamento è presentata, entro 15 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, al Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, che provvede all'espletamento dell'esame congiunto della domanda e autorizza l'intervento richiesto sentiti l'Agenzia regionale del lavoro e il Tavolo regionale di concertazione. L'Amministrazione regionale, sentito l'INPS regionale, provvederà a definire e rendere disponibile il *fac simile* della domanda, con indicazione analitica della documentazione da allegare alla medesima. Nello stesso termine, il datore di lavoro provvede a presentare all'INPS provinciale il modello IG 15.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare il proprio assenso a procedure promosse dal Ministero del lavoro e relative alla concessione o alla proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga a favore di lavoratori dipendenti da imprese che abbiano unità locali site in diverse Regioni, fra le quali il Friuli Venezia Giulia, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori coinvolti nella medesima procedura relativamente al periodo di fruizione dell'ammortizzatore, fino ad un massimo di 12 mesi.

26. È individuato in euro ... l'importo necessario per la copertura dei costi relativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui ai punti 23 e 25 del presente accordo.

27. La cassa integrazione in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
28. Il presente accordo trova applicazione per l'utilizzo delle risorse destinate alla Regione Friuli Venezia Giulia in base all'accordo governativo del 29 aprile 2009 e delle ulteriori risorse derivanti da eventuali, successive, ripartizioni effettuate dal Ministero del lavoro. Trova inoltre applicazione, nelle parti più favorevoli per i beneficiari rispetto a quanto contenuto nell'intesa istituzionale territoriale del 6 marzo 2009 come modificata il 27 marzo 2009, per l'utilizzo delle risorse di cui al punto d) delle premesse, ferma restando l'applicazione della normativa nazionale in materia di accesso agli ammortizzatori in deroga. Ai fini del computo dei periodi massimi di trattamenti in deroga autorizzabili in base al presente accordo, si tiene conto anche dei periodi di mobilità e di cassa integrazione guadagni in deroga autorizzati in base all'intesa del 6 marzo 2009, come modificata il 27 marzo 2009.
29. Tutti i trattamenti di cui al presente accordo sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse disponibili. Le risorse di cui al presente accordo che dovessero residuare rispetto agli interventi a cui sono state rispettivamente destinate confluiscono in un unico accantonamento che potrà essere utilizzato per la copertura dei costi relativi agli interventi previsti dal presente accordo per i quali le risorse destinate non si rivelino sufficienti.
30. Sulla base dei dati trasmessi dall'INPS regionale e dai competenti uffici regionali, l'Agenzia regionale del lavoro provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo predisponendo apposite relazioni periodiche.
31. La Regione si impegna a convocare periodicamente le parti firmatarie del presente accordo per verificare, a seguito del monitoraggio di cui al punto 30, l'andamento della spesa.
32. La presente intesa potrà essere modificata all'esito del monitoraggio di cui al punto 30 e/o a seguito di sostanziali modifiche agli assetti economici produttivi e occupazionali del mercato del lavoro.
33. Il Servizio lavoro della Regione provvederà a notificare il presente accordo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
34. All'esito degli approfondimenti di cui alla lettera i) delle premesse, l'Amministrazione regionale adotterà apposite procedure al fine dell'operatività dell'intervento del POR – FSE, in relazione ai percorsi di politica attiva del lavoro da attivare a favore dei beneficiari dei trattamenti di cui al presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

- L'Assessore regionale al lavoro, università e ricerca

- per la CGIL regionale

- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L.

- per l'Unione sindacale regionale UIL

- per l'U.G.L. Unione regionale

- per l'Unione sindacale regionale CISAL

- per l'Unione regionale Federmanager CIDA

- per la Federazione regionale piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia

- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia

- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia

- per la CNA – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia

- per l’Unione regionale economica slovena

- per l’Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia

- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia

- per l’Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia

- per l’Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia

- per la Federazione regionale Coldiretti

- per la Confederazione italiana Agricoltori

- per la Federazione regionale Unione Agricoltori del Friuli Venezia Giulia

- KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori

- Consigliere regionale di parità

- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia

- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia

- per la Confederazione delle Professioni

- per la Confedertecnica Professioni

- per la COLAP Professioni

- per la Consulta regionale dei disabili

- per la Confsal Friuli Venezia Giulia

- per l'EBIART Friuli Venezia Giulia

- per l'EBITER Friuli Venezia Giulia

- per l'INPS Friuli Venezia Giulia

- per il Ministero del lavoro – Direzione regionale del lavoro Friuli Venezia
Giulia
